

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;

Visto l'art. 6 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che prevede la determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'apposita segnaletica da installare nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;

Considerato l'art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate;

Sentita altresì, la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);

Acquisito il contributo dell'Ente nazionale italiano di unificazione come redatto dalla commissione «Sicurezza», nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali»;

Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante, ovvero, per il principio del mutuo riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, di un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE o della Turchia purché venga garantito un livello di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e dell'incolumità degli utenti.

2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.

Art. 2.

Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci è stato redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni.

Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli utenti del suddetto decalogo.

Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse necessaria provvederà con apposito decreto all'introduzione di nuovi segnali o all'aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui all'allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell'UNI nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro: Lunardi